

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
IV^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 120/CFA
[2018/2019]

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 074/CFA- RIUNIONE DEL 7 FEBBRAIO 2019

I COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Dott. Raimondo Cerami, Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD REAL DEM CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI SVINCOLO EX ART. 111 NOIF DEL CALCIATORE BARTILOTTI FRANCESCO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/TFN – ST del 6.12.2018)

1.- Con atto del 30.8.2018, il calciatore Bartilotti Francesco adiva il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti per conseguire lo svincolo dalla ASD Real Dem Calcio A 5, ex artt 111 NOIF, sostenendo di aver trasferito la propria residenza dal Comune di Trecchino (PZ) a quello di Sedriano (MI), da oltre un anno.

Nella riunione del 29.10.2018 il Tribunale adito, accertata la regolarità dell'avvenuta notifica del reclamo al citato sodalizio, non presente, accoglieva la domanda e dichiarava lo svincolo del prefato calciatore dalla Società ASD Real Dem Calcio A 5 (di seguito, Real), con decorrenza dal 29.10.2018.

2.- Avverso la suddetta decisione ha proposto gravame la Real, con atto dell'11 dicembre 2018, impugnando integralmente il suo contenuto e chiedendo che dichiararsi la nullità dello svincolo.

Nei termini, il Bartilotti ha depositato controdeduzioni.

Nella riunione del 7.2.2019, fissata per la discussione, incartate le conclusioni rassegnate dai Patroni delle Parti e chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Preliminarmente e in rito, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa del Bartilotti, secondo il quale il sodalizio Real non sarebbe legittimato a proporre gravame, non avendo partecipato al procedimento innanzi il Tribunale Nazionale Federale: l'eccezione non ha pregio.

L'art. 31, punto 1, C.G.S., così recita: "*La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso: a) le decisioni del Tribunale a livello Nazionale,*". Appare, dunque, di tutta evidenza che è questa Corte il giudice naturale al quale l'ordinamento sportivo ha deputato il compito di esaminare i ricorsi proposti da quei soggetti che siano stati Parte nei procedimenti – come nel caso che occupa – svoltisi avanti il Tribunale Federale Nazionale, senza preclusione alcuna per coloro che, per motivi che esulano del tutto da qualsivoglia sindacato, non abbiano partecipato al procedimento di primo grado.

Conforta l'assunto anche l'art. 37, punto 1, C.G.S., lì dove si prescrive che (così testualmente) "*Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato: a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare, ovvero, ...*", così riconoscendo legittimazione a ogni Parte destinataria della decisione impugnanda.

Ed infatti, e non potrebbe essere altrimenti, non è dato rinvenire nell'Ordinamento FIGC alcuna norma che privi di legittimazione, a proporre gravame, quel soggetto che non si sia costituito nel procedimento che ha dato luogo alla decisione di poi impugnata, ragion per cui l'eccezione in scrutinio non può trovare accoglimento.

4.- Nel merito, poi, con l'unico motivo di ricorso la Real denuncia la violazione dell'art. 111 NOIF, con conseguente elusione della norma sul vincolo sportivo.

Si premette correttamente che la *ratio* della richiamata norma sia da ravvisare nella necessità, avvertita dal Legislatore sportivo, di dotare i calciatori di uno strumento volto a consentire loro di poter continuare l'attività sportiva, in caso di trasferimento della loro residenza in Comune o Provincia non limitrofi a quella precedente.

Si sostiene, poi, che l'eccezionale violazione, e la conseguente elusione, risiederebbe nel fatto che il calciatore avrebbe strumentalmente trasferito la residenza in provincia di Milano per conseguire lo svincolo, il che gli avrebbe consentito di realizzare il suo trasferimento in prestito – che si assume fortemente voluto – presso una società in provincia di Augusta, distante oltre mille km dalla nuova residenza.

Sulla base di questa ipotesi, peraltro non dimostrata, il ricorrente giunge a formulare un'ulteriore ipotesi: il Giudice di primo grado non sarebbe stato reso edotto di tutto ciò e, in conseguenza, a tutt'altra e contraria decisione sarebbe pervenuto, ove a conoscenza di quanto supposto.

L'ipotesi di tale tesi e del prospettato approdo, peraltro indimostrati, non possono trovare qui ingresso perché non hanno fondamento alcuno, sol che si consideri che la norma di riferimento individua nel rigoroso dato oggettivo del cambio di residenza in Comune o Provincia non limitrofi alla precedente, la fonte del diritto riconosciuto al calciatore di poter conseguire lo svincolo, trascorso un anno dall'evento.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Real Dem Calcio a 5 di Montesilvano (PE).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Francesca Mite, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DEL SIG. MERONI GIANCARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 37, COMMA 1 E 41, COMMA 3 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1355/902 PFI 17-18 MS/GB DEL 1.8.2018 (Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 98 del 7.12.2018)

La Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 98 del 7.12.2018 si è pronunciata sul deferimento elevato in data 1.8.2018 dalla Procura Federale nei confronti del signor Giancarlo Meroni.

Il signor Giancarlo Meroni è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 *bis*, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 37, comma 1 e 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella Stagione Sportiva 2017/2018, seppur ancora non tesserato, attività di proselitismo o, comunque, collegata direttamente o indirettamente al trasferimento o al collocamento di giovani calciatrici in favore della squadra femminile della società S.S.D. Pro Sesto S.r.l., partecipante, nella stagione sportiva 2017/2018, al Campionato Regionale Femminile di Serie D.

All'esito del dibattimento, il giudice di *prime cure* ha applicato nei confronti del deferito la sanzione della squalifica per mesi due.

Avverso la decisione sopra indicata il Sig. Meroni ha proposto reclamo.

Alla seduta fissata – dinanzi questa Corte – per la discussione, è comparso, per la Procura Federale, l'avv. Maurizio Gentile, il quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso, in quanto non motivato. Non è, invece, comparso il ricorrente. La Corte di Appello Federale, a seguito dell'odierna riunione e della successiva camera di consiglio, ha reso la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

Motivi

La Corte, letti gli atti, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Tanto a cagione, anzitutto, della inidoneità strutturale del mezzo a configurare una rituale impugnazione della decisione di *prime cure*. Ed, invero, non risultano nemmeno enunciati i motivi di doglianza che renderebbero la decisione gravata suscettiva di riforma. Risultano, in tal modo, violate le disposizioni di cui agli artt. 33, comma 5, e 37 C.G.S., nella parte in cui prescrivono che i ricorsi ed i reclami devono essere motivati. Trova, dunque, applicazione il principio

sancito dall'articolo 33, comma 6, C.G.S. a mente del quale "i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili".

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Meroni Giancarlo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mauro Sferrazza

Pubblicato in Roma il 14 giugno 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina